COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro
N. 161

16. 11. 2016

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Convenzione per la salvaguardia e il recupero dei Beni culturali, storici, artistici e librari della Parrocchia di San Piero Patti – Approvazione Schema di Convenzione

L'anno duemilaventisei il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE
Con inizio alle ore 14,18, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra MARCHELLO Carmelita

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X	DA REMOTO
FIORE Sergio	Assessore	X	DA REMOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA SOCIO-CULTURALE, SVILUPPO TURISTICO E DEL TERRITORIO

Nr. Ord. della proposta 261 Del 18-11-2026

OGGETTO: ***Convezione per la salvaguardia e il recupero dei Beni culturali, storici, artistici e librari della Parrocchia di San Piero Patti*** **– Approvazione Schema di Convenzione**

RELAZIONE

PREMESSO che il Comune di San Piero Patti individua nella cultura e nel patrimonio culturale una vocazione naturale ed un fattore di sviluppo strategico, atto a intercettare il turismo non solo religioso dell'*hinterland*;

CHE la Parrocchia Santa Maria e San Pancrazio, di pertinenza alla Diocesi di Patti, è proprietaria di diversi immobili ricadenti nel Comune di San Piero Patti che costituiscono un prezioso patrimonio artistico, storico e culturale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, «*Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*», così da assicurare a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per «*il pieno sviluppo della persona umana*» (*ex* art. 4, comma 2, Cost.), per cui «*ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società*»;

CHE la conservazione del patrimonio storico-architettonico e culturale del Comune e del suo territorio (in conformità con l'art. 9 Cost. e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*) rappresenta un interesse pubblico di preminente valore sociale oltre che di promozione del territorio;

CHE la Parrocchia, nell'ambito della crescita culturale del paese occupa un ruolo centrale anche come ente proprietario del patrimonio chiesastico, ma non è in grado economicamente di garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria e, per via degli svariati impegni pastorali, la fruizione pubblica;

DATO CHE che alcuni tra i monumenti più significativi e antichi dal punto di vista architettonico, siti nel territorio comunale di San Piero Patti, sono rappresentati da luoghi di culto cattolico, che costituiscono un riferimento storico-monumentale assoluto del tessuto urbano del paese e che in particolare alcune chiese non risultano essere aperte al culto in quanto in evidente stato di degrado e necessitanti di lavori di manutenzione straordinaria;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale considera di prioritaria importanza la manutenzione, conservazione e restauro degli edifici di culto presenti sul proprio territorio, in quanto parte preponderante del suo patrimonio storico-artistico e culturale anche in considerazione

delle opere d'arte di singolare pregio risalenti a diverse epoche storiche che ne costituiscono parte integrante;

RICHIAMATA la legge n. 158 del 6 ottobre 2017 "*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*" e specificamente:

- Art.1: "*La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni [...] tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico [...]*";
- Art. 7: "*I piccoli Comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti*".

EVIDENZIATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Luglio 2021 "*Definizione dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*", All. "A" sono stati individuati i Comuni appartenenti al *genus* dei "*piccoli comuni*", tra cui figura il Comune di San Piero Patti.

CONSIDERATO infine che occorre disciplinare tra Comune, Diocesi di Patti e Parrocchia Santa Maria e San Pancrazio in San Piero Patti le modalità tecnico operative per l'attuazione degli interventi di recupero e di restauro delle Chiese presenti nel territorio comunale di San Piero Patti, così come appresso riportato;

CONSIDERATO che il Comune, la Diocesi e la Parrocchia intendono disciplinare le succitate modalità tramite una convenzione finalizzata alla salvaguardia e il recupero dei Beni culturali, storici, artistici e librari appartenenti alla Parrocchia di San Piero Patti;

PRESO ATTO dello schema di Convenzione redatto a seguito di interlocuzioni con l'Ufficio per i Beni culturali e l'Edilizia di culto della Curia vescovile di Patti e la Parrocchia di San Piero Patti;

Vista la Legge n. 158 del 6 ottobre 2017;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione per la salvaguardia e il recupero dei Beni culturali, storici, artistici e librari della Parrocchia di San Piero Patti che fa parte integrante della presente proposta deliberativa e di demandare al Sindaco la sua sottoscrizione;

2. **DI DARE ATTO** che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa per questo Ente in quanto la realizzazione degli interventi previsti in convenzione è subordinata all'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte del Comune;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nelle forme di legge;
4. **DEMANDARE** ogni successivo adempimento in ordine all'approvazione del presente provvedimento alla Responsabile dell'Area Socio-Culturale Sviluppo Turistico e del Territorio;
5. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito nel caso di imminente pubblicazione di bando di finanziamento.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Coppula

L'Assessore alla Cultura
Salvatore Pantano

PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN PANCRAZIO | **DIOCESI DI PATTI** | **COMUNE DI SAN PIERO PATTI**

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DEI BENI CULTURALI, STORICI, ARTISTICI E LIBRARI DELLA PARROCCHIA DI SAN PIERO PATTI

TRA

IL COMUNE DI SAN PIERO PATTI, (in seguito anche "Comune") con sede in _____, via/piazza _____ n. , 98068 San Piero Patti (ME) Codice Fiscale e P. Iva _____, nella persona del Sindaco _____, c.f. _____, nato a _____ (ME) il _____, residente in via _____ n. __ del Comune di San Piero Patti (ME), in qualità di rappresentante legale dello stesso Comune;

E

LA DIOCESI DI PATTI, (in seguito anche "Diocesi") con sede in via Cattedrale 7, 98066 Patti (Me), nella persona di _____, c.f._____, nato a _____il _____, e residente in_____, in qualità di Delegato Vescovile e Direttore Ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Patti, c.f. 94002000837;

E

LA PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN PANCRAZIO, (in seguito anche "Parrocchia") con sede in via Gorgone n. , 98068 San Piero Patti (Me), nella persona di _____, c.f. _____, nato a _____ (ME) il _____, residente a _____, via _____, in qualità di Parroco e legale rappresentante della parrocchia, c.f. 94002310830

ai quali è demandata la sottoscrizione della presente convenzione;

Premesso

- che la Parrocchia Santa Maria e San Pancrazio, di pertinenza alla Diocesi di Patti, è proprietaria di diversi immobili ricadenti nel Comune di San Piero Patti che costituiscono un prezioso patrimonio artistico, storico e culturale;

- che il Comune di San Piero Patti individua nella cultura e nel patrimonio culturale una vocazione naturale ed un fattore di sviluppo strategico, atto a intercettare il turismo non solo religioso dell'*hinterland*;

- che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, «*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*», così da assicurare a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per «*il pieno sviluppo della persona umana*» (*ex* art. 4, comma 2, Cost.), per cui «*ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società*»;

- che la conservazione del patrimonio storico/architettonico e culturale del Comune e del suo territorio (in conformità con l'art. 9 Cost. e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*) rappresenta un interesse pubblico di preminente valore sociale oltre che di promozione del territorio;

- che la Parrocchia, nell'ambito della crescita culturale del paese occupa un ruolo centrale anche come ente proprietario del patrimonio chiesastico, ma non è in grado economicamente di garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria e, per via degli svariati impegni pastorali, la fruizione pubblica;

- che già è in atto una proficua sinergia tra la Parrocchia e la Diocesi con comuni dichiarazioni di intenti nella volontà di svolgere un prezioso lavoro di tutela e valorizzazione di tale patrimonio;

Dato atto che alcuni tra i monumenti più significativi e antichi dal punto di vista architettonico, siti nel territorio comunale di San Piero Patti, sono rappresentati da luoghi di culto cattolico, che costituiscono un riferimento storico-monumentale assoluto del tessuto urbano del paese e che in particolare alcune chiese non risultano essere aperte al culto in quanto in evidente stato di degrado e necessitanti di lavori di manutenzione straordinaria;

Atteso che l'Amministrazione Comunale considera di prioritaria importanza la manutenzione, conservazione e restauro degli edifici di culto presenti sul proprio territorio, in quanto parte preponderante del suo patrimonio storico artistico e culturale anche in considerazione delle opere d'arte di singolare pregio risalenti a diverse epoche storiche che ne costituiscono parte integrante.

Richiamata la legge n.158 del 6 ottobre 2017 "*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*" e specificamente:

-art.1: "*La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni [...] tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico [...]*";

- art. 7: "*I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti*".

Evidenziato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Luglio 2021 "*Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*", All. "A" sono stati individuati i Comuni appartenenti al *genus* dei "*piccoli comuni*", tra cui figura il Comune di San Piero Patti.

Considerato infine che occorre disciplinare tra Comune, Diocesi di Patti e Parrocchia Santa Maria e San Pancrazio in San Piero Patti le modalità tecnico operative per l'attuazione degli interventi di recupero e di restauro delle Chiese presenti nel territorio comunale di San Piero Patti, così come appresso riportato.

Tutto ciò premesso e condiviso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La premessa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune, Diocesi e Parrocchia circa le azioni da mettere in atto per la preservazione e tutela dei beni culturali ecclesiastici di natura storica, artistica e libraria che rappresentano parte preponderante del patrimonio storico artistico e culturale del paese anche in considerazione delle opere d'arte di singolare pregio, risalenti a diverse epoche storiche, che ne costituiscono parte integrante.

3. In ragione del forte valore simbolico-identitario rappresentato dal patrimonio architettonico e artistico e in vista di iniziative comuni finalizzate ad una migliore sua valorizzazione e alla promozione e diffusione di un'offerta turistica/culturale sul territorio, attraverso anche la partecipazione attiva dei cittadini, Comune, Diocesi e Parrocchia intendono con questa convenzione collaborare in una più proficua attività di programmazione per la tutela, salvaguardia e messa in sicurezza degli edifici di culto presenti sul territorio comunale di San Piero Patti.

ART. 2 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO

Le finalità esplicitate all'art. 1.3 per le quali si richiede la possibilità di eseguire le attività di cui all'art. 3 giustificano la disciplina del rapporto tra i tre Enti a titolo di **Convenzione**, non comportando alcuna obbligazione o trasferimento di proprietà tra gli enti, né costituzione di altri diritti reali come conseguenza di un contratto o concessione di temporaneo possesso dei beni come per effetto di un comodato d'uso modale".

ART. 3 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito della presente convenzione,

- <u>Il Comune si impegna a:</u>

A) Ricercare finanziamenti pubblici da destinare agli interventi di recupero/manutenzione con assunzione degli oneri legati alla rendicontazione delle spese, accedendo a finanziamenti pubblici, sia a livello nazionale che

regionale ed europeo nonché al "*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*" di cui all'art. 3 della Legge n.158 del 6 ottobre 2017;

B) Realizzare gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro degli edifici di culto presenti sul territorio comunale nel rispetto della presente Convenzione. La realizzazione degli interventi di recupero/manutenzione oggetto della presente convenzione è subordinata all'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte del Comune.

C) Curare la gestione di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alla realizzazione, compresi progettazione, realizzazione e finanziamento degli interventi di recupero/manutenzione. Più specificamente:

- ✓ individua, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, i professionisti, con adeguata e documentata esperienza in ambito di interventi di manutenzione e restauro conservativo in beni ecclesiastici, ai quali affidare l'incarico di progettazione per gli interventi di cui trattasi, che dovranno predisporre le diverse fasi progettuali tenendo in debito conto anche le procedure specifiche e le disposizioni in materia di interventi di recupero e restauro di beni culturali;
- ✓ trasmette alla Diocesi e alla Parrocchia il progetto dell'intervento per l'approvazione;
- ✓ acquisisce tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto;
- ✓ effettua l'affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- ✓ provvede alla stipula dei contratti con i soggetti risultati aggiudicatari;
- ✓ provvede, per il tramite degli aggiudicatari, all'esecuzione delle opere e degli interventi per stati di avanzamento dei lavori fino alla conclusione degli stessi e alla liquidazione delle fatture ai professionisti individuati e alle ditte aggiudicatarie dei lavori.

D) Concordare con Parrocchia e Diocesi l'inizio dei lavori, sospensioni, riprese e/o proroghe;

E) Garantire che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle normative di settore vigenti in materia di tutela dei beni culturali e di eventuali vincoli esistenti sull'immobile e conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, là dove richiesto dalle competenti strutture, tutta la documentazione relativa all'intervento;

2. Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei lavori di recupero/manutenzione degli immobili di culto, della gestione dei contratti con le imprese ed i professionisti coinvolti, nonché della supervisione tecnica degli interventi solamente riguardo ai lavori eseguiti con contribuzione pubblica ottenuti dall'Amministrazione.

3. Nell'ambito della presente convenzione,

- ➢ <u>La Diocesi si impegna a:</u>

A) Autorizzare il Comune a richiedere finanziamenti per il recupero/manutenzione degli immobili di culto, collaborando nella presentazione della domanda di finanziamento e fornendo la documentazione necessaria;

B) Ricercare anch'essa finanziamenti da destinare agli interventi di recupero/manutenzione per cui, in caso di ottenimento, decadono gli impegni del Comune presenti ai punti 1 e 2 dell'art. 3 della presente convenzione.

4. Nell'ambito della presente convenzione,

- La Parrocchia si impegna a:

A) Mettere temporaneamente a disposizione l'immobile oggetto dell'intervento e autorizzarne le operazioni di recupero/manutenzione di lavori eventualmente finanziati come da punto 1 dell'art. 3;

B) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;

5. Tutti e tre gli enti interessati dalla presente Convenzione si impegnano a collaborare nell'adozione degli adempimenti che si dicano necessari all'ottenimento dei suddetti finanziamenti;

6. La Diocesi e la Parrocchia sono esenti da responsabilità legate alla gestione dei lavori, ma hanno diritto di verificare l'andamento e lo stato di avanzamento degli stessi;

7. Referente autorizzato a curare i rapporti con il Comune è per la Diocesi lo stesso Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Patti e per la Parrocchia il medesimo Parroco e Legale rappresentante *pro tempore*; il Comune nomina come referente per la presente Convenzione _____ nella qualità di _____ del Comune di San Piero Patti.

ART. 4 – DURATA E MODALITÁ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha la durata di 6 anni, decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo previa verifica dei risultati attesi.

2. Prima della scadenza contrattuale di cui al punto 1 dell'art. 4, la presente convenzione non potrà essere modificata se non con l'accordo scritto di tutte le parti. In ogni caso la convenzione potrà essere ridiscussa, entro i termini di scadenza, per intercorsi cambiamenti nell'assetto comunale o parrocchiale.

3. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno 90 giorni.

4. La realizzazione degli interventi di recupero/manutenzione come indicati all'art.3 sarà subordinata all'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte del Comune;

5. Il Comune, la Diocesi e la Parrocchia si impegnano altresì a comunicare eventuali criticità che possano compromettere la realizzazione degli interventi e a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 5 - PROCEDURE DI MONITORAGGIO

1. La Diocesi e la Parrocchia si riservano il diritto di esercitare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sulla qualità esecutiva delle opere e sullo stato di avanzamento delle stesse.

2. Durante l'attività di monitoraggio e di controllo delle opere finanziate come da art. 3 . 1 e 2, la Diocesi non potrà sostituirsi al Comune, che rimane titolare esclusivo di tutti i rapporti e le decisioni necessarie per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione

ART. 6 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il Comune si impegna ad attivare incontri con la Diocesi e la Parrocchia finalizzati:

- alla condivisione dell'impostazione ed approvazione del progetto esecutivo dei singoli interventi;
- al superamento di eventuali criticità durante la fase di esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla fine dei lavori finanziati come art. 3 nn. 1 e 2, per singolo intervento, il Comune, la Diocesi e la Parrocchia, in sede di sopralluogo congiunto, verificheranno l'esecuzione delle opere realizzate.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente convenzione la competenza territoriale è del Foro di Patti.

ART. 8 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e alla normativa italiana in materia di privacy.

Il presente atto viene stipulato, mediante sottoscrizione delle parti.

Patti,

Per il Comune

Per la Diocesi

Per la Parrocchia

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi irelativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE dell'AREA – per quanto concerne la **regolarità tecnica – esprime parere: favorevole**

Data 16.11.2026

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Farina

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di €_____è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Farina

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile – esprime parere: favorevole**

Data 16.11.2026

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Annalisa Salpietro Damiano

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLO .....del bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Annalisa Salpietro Damiano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA COMUNALE

- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il 17.11.2026

E fino al

L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorioon line il giorno

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale 17.11.2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16.11.2026

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

☑ Perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale.

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino